

REGOLAMENTO COMUNALE PER ATTIVITA' DI BARBIERE – ACCONCIATORE

Art. 1 – ATTIVITA' DISCIPLINATE NEL REGOLAMENTO

Le norme del presente regolamento si applicano alle attività di acconciatore e di barbiere. La disciplina di tali attività è definita nella Legge 14 febbraio 1963 N° 161 e successive modificazioni, nella Legge 17 agosto 2005 N° 174, nella Legge 02 aprile 2007 N° 40 e nella L.R. 23/2009 "disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione della L. 174/2005.

L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il trattamento estetico della barba ed ogni altro servizio inerente o complementare.

L'attività di barbiere riguarda le seguenti prestazioni esercitate esclusivamente su persone maschili: taglio di capelli, rasatura viso e taglio della barba.

Art. 2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate in più locali aperti al pubblico, o allestiti presso enti (caserme, ospedali o simili) o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali utilizzati abbiano i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di igiene, sanità e sicurezza, con specifico riguardo alla dotazione di ingressi e servizi igienici separati come disciplinato dall'art. 2 comma 4 della L.R. 23/2009 in attuazione della Legge 174/2005.

L'attività di acconciatore può essere esercitata anche presso la sede designata dal cliente, in caso di malattia, difficoltà fisica di deambulazione, età avanzata, altre forme di impedimento o necessità del cliente. E' altresì ammesso lo svolgimento dell'attività a fini didattici o di dimostrazione come disciplinato dall'art. 2 comma 5 della L.R. 23/2009 in attuazione della Legge 174/2005.

Le attività oggetto del presente regolamento non possono essere effettuate a domicilio del cliente da coloro che sono sprovvisti di S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di barbiere ed acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

E' ammessa la vendita o comunque la cessione alla clientela di prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati. In tal caso non trovano applicazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge statale, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"), e successive

modificazioni ed integrazioni e le disposizioni contenute nella legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni.

L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti ed ai servizi indicati all'art. 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, ossia laccatura e limatura di unghie.

Art. 3 – FORME DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

Le attività di cui al presente regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale e di impresa societaria. Per ogni sede dove viene esercitata l'attività di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al comma 1.

I soggetti che intendono svolgere l'attività di acconciatore in forma di impresa artigiana sono tenuti ad iscriversi all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 (Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato).

Art. 4 - DIA

Le attività di acconciatore e di barbiere sono soggette sia per l'apertura che per l'ampliamento che per il trasferimento di sede, alla sola dichiarazione di inizio attività (oggi denominata Segnalazione Inizio Attività- SCIA). Essa deve essere presentata, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, all'Ufficio Attività Produttive del Comune ed indirizzata al Sindaco. L'avvio dell'attività non può essere subordinata a:

- 1) al rispetto del criterio della distanza minima;
- 2) a limitazioni dettate da parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti che svolgono la stessa attività;
- 3) al rispetto dell'obbligo della chiusura infrasettimanale

Nel locale destinato all'attività l'esercente è tenuto a esporre copia della dichiarazione di inizio attività munita del timbro di protocollo del Comune competente. Nel caso di attività esercitata presso il domicilio dell'esercente ovvero nei luoghi di cui all'articolo 2, comma 5 della L.R. 23/2009, il titolare o il personale appositamente incaricato è tenuto a recare con sé copia della dichiarazione di inizio attività.

La DIA deve contenere:

- le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza del richiedente) o in caso di società le generalità del legale rappresentante e l'indicazione della sede legale;
- codice fiscale;
- tipo di attività che si intende esercitare – ubicazione del locale (via e n° civico);
- attestazione del possesso dei requisiti di qualificazione professionale;
- attestazione di conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico sanitari .

Il subingresso per trasferimento in proprietà o gestione dell'attività è soggetto a semplice comunicazione dove siano riportati i contenuti della DIA.

Art. 5 – REQUISITI

I requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività sono:

- possesso dei requisiti professionali così come prescritto dall'art. 3 della legge 17 agosto 2005 n. 174;
- idoneità igienico – sanitaria e destinazione d'uso dei locali secondo le norme e le disposizioni vigenti in materia;
- superamento delle barriere architettoniche ai sensi della normativa vigente.

Art. 6 – CARATTERISTICHE DEI LOCALI

La sede esercizio dell'attività di barbiere acconciatore dovrà essere ricompresa negli ambiti previsti dal PUC.

I locali destinati agli esercizi di barbiere ed acconciatore devono avere destinazione d'uso e presentare altezza interna utile conforme a quanto prescritto dagli strumenti urbanistici vigenti, devono essere sufficientemente ampi anche in relazione al numero dei posti di lavoro, ben illuminati e ventilati naturalmente, costruiti con pavimenti e rivestimenti fino all'altezza di m. 2, costruiti in materiale impermeabile e lavabile con acqua e disinfettante.

Gli stessi locali devono essere dotati di lavandini fissi nonché dei necessari servizi di condutture e vaschette di acqua corrente calda e fredda proporzionati ai posti di lavoro, condutture per la raccolta ed il regolare allontanamento delle acque usate; di idonei recipienti coperti necessari per la raccolta temporanea, conservazione e successiva asportazione dei rifiuti solidi o speciali.

Gli stessi locali devono essere mantenuti sgombri da altri oggetti non strettamente necessari alla lavorazione; sia i locali che gli arredi devono essere mantenuti in idonee condizioni di manutenzione e pulizia.

Gli esercizi di barbiere ed acconciatore devono essere dotati di servizi igienici propri, completi di latrine ed antilatrina e conformi a quanto prescritto dal Regolamento Edilizio con pavimenti e pareti rivestiti di materiale lavabile e disinfettabile fino a m. 2 di altezza (preferibilmente mattonelle)

I locali dove viene svolta l'attività UNISEX dovranno avere servizi igienici con le caratteristiche di cui sopra, distinti per sesso.

Nei locali destinati agli esercizi di barbiere o acconciatore gli impianti dovranno risultare conformi a quanto prescritto dal D.M. N° 37 del 22.01.2008.

Art. 7 – IMPIANTI IGIENICO SANITARI E DI DISINFEZIONE

I locali destinati agli esercizi di barbiere ed acconciatore devono essere dotati di impianti ed apparecchi di disinfezione dello strumento ed oggetti destinati alle lavorazioni.

I rasoi, le forbici, i pettini e gli altri strumenti del mestiere dovranno essere sempre puliti accuratamente subito dopo l'uso e disinfettati con mezzi ritenuti idonei.

I locali di esercizio dovranno inoltre essere dotati di una cassetta di medicazione e di disinfettanti per sopperire ad eventuali necessità dei clienti e del personale addetto alle lavorazioni.

Art. 8 – ATTREZZATURE, SUPPELLETTILI, BIANCHERIA

L'esercizio deve essere fornito di poltrone idonee all'uso

Le attrezzature, suppellettili e biancherie devono essere tenute costantemente pulite.

Le stesse attrezzature e suppellettili devono essere giornalmente disinfettate; la biancheria deve essere cambiata per ogni cliente e, una volta usata, non potrà essere utilizzata se non è stata lavata con materiale detergente e disinfettante. La biancheria usata sarà tenuta in uno scaffale distinto da quello della biancheria lavata e sarà allontanata giornalmente dall'esercizio per essere sottoposta ad una nuova lavatura e disinfezione.

Le attrezzature dovranno risultare conformi alla normativa vigente.

Le persone manifestamente affette da malattie contagiose o parassitarie, da eruzioni cutanee, da evidenti alterazioni dei capelli o della barba non potranno essere servite.

Art. 9 – CONDIZIONI DI ESERCIZIO RELATIVE A DETERMINATE TECNICHE E ALL'IMPIEGO DI MATERIALE D'USO

E' vietato adoperare, durante il taglio della barba e dei capelli, carta da involgere per la pulizia dei rasoi o di altri oggetti destinati alla lavorazione.

All'uopo dovrà usare soltanto carta in rotolo o in pezzi sterilizzati e confezionati in idonei contenitori.

Dopo la risciacquatura con acqua corrente, sulla superficie rasata deve essere polverizzata (o applicata con batuffolo di cotone imbevuto di alcool da distruggere ogni volta) una soluzione alcolica – anche se profumata – al 50%.

E' proibito l'uso dei piumini, spugne, dischi di panno e preparati essiccatori.

Per l'impiego di solventi colorati, bromati o iodati per la lavatura così come le applicazioni di solventi volatili e l'uso dei cosiddetti fissatori per nebulizzazione (spray), si dovranno adoperare tutte le precauzioni utili ad evitare qualsiasi pericolo sia ai soggetti sottoposti a tali pratiche che agli operatori

E' vietato l'impiego di lozioni, tinture, cosmetici, ciprie etc, contenenti sostanze tossiche per la salute sprovvisti dei requisiti di legge.

In particolare, per quanto attiene l'uso dei preparati a base di acido tioglicolico per la permanete a freddo, si specifica che il contenuto di acido tioglicolico, in detti preparati, non deve superare il 6% e che il loro impiego è subordinato all'osservanza di corretta procedura nonché all'obbligo dell'uso dei guanti da parte dell'operatore.

Coloro che intendono fare a richiesta del cliente il servizio a domicilio di cui all'art. 2 comma 2 dovranno essere forniti di valigetta contenente gli strumenti necessari per il rispetto delle norme igieniche sopra elencate.

Art. 10 - PULIZIA DEL PERSONALE

Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare una sopravveste sempre in stato di perfetta pulizia.

Il titolare dell'esercizio è responsabile della corretta osservanza delle suddette norme per le quali in caso di inadempienza, si applicheranno le relative sanzioni.

Art. 11 – SOSPENSIONE, TRASFERIMENTO E CESSAZIONE ATTIVITA'

L'attività di acconciatore può essere sospesa volontariamente per decisione dell'esercente per un periodo non superiore a sei mesi, previa comunicazione al Comune. Eventuali proroghe possono essere richieste al Comune solo per gravi motivi e devono essere assentite dall'ufficio competente.

In caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante deve essere in possesso dell'abilitazione.

In caso di morte, invalidità permanente, inabilitazione o interdizione del titolare dell'attività, gli eredi possono continuare a titolo provvisorio l'attività per il periodo necessario a conseguire l'abilitazione professionale di acconciatore, purché durante tale periodo l'attività sia svolta da persone in possesso dell'abilitazione professionale.

La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione al Comune territorialmente competente, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione stessa

Art. 12 – DIFFIDA, SOSPENSIONE E DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'

Qualora siano assenti i requisiti igienico-sanitari previsti per l'esercizio dell'attività di acconciatore ovvero questa sia svolta in contrasto con le norme del presente regolamento comunale, il Comune diffida l'interessato ad adeguarsi alla normativa vigente entro un termine perentorio, imponendo, se del caso, la sospensione dell'attività fino all'avvenuto adeguamento, e comunque entro il termine perentorio di giorni trenta.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, il Comune emana il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e ne dà comunicazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, nel caso di imprese artigiane, ovvero, nel caso di imprese non artigiane, al Registro delle Imprese, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Qualora l'attività di acconciatore sia svolta in assenza dell'abilitazione professionale o di altro requisito necessario per l'esercizio dell'attività, ovvero sia svolta in contrasto con altre disposizioni della Legge Regionale 23/2009 o della legge statale, il Comune emana il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, dandone comunicazione, qualora si tratti di imprese artigiane, alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, ovvero, nel caso di imprese non artigiane, al Registro delle Imprese, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Nel caso di imprese artigiane, il provvedimento di cui al comma 3 è emanato previo parere obbligatorio della Commissione Provinciale per l'Artigianato.

ART. 13 - DECADENZA E REVOCA

L'attività di acconciatore decade nelle seguenti ipotesi:

- per morte del titolare salvo quanto previsto dall'art. 11;
- per perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi richiesti;

L'attività è revocata:

- per mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla data di comunicazione di inizio attività ;
- per la sospensione per un periodo superiore a quello consentito

Art. 14 - ORARIO E TARIFFE

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di barbiere ed acconciatore sono adottati con ordinanza sindacale, anche su proposta delle organizzazioni di categoria.

Sia la tabella degli orari di cui sopra che quella delle tariffe per le prestazioni dovranno essere esposte ben visibili nel locale di esercizio.

Nel caso si riscontrassero necessità di provvedere a turnazione degli esercizi per assicurare il servizio alla cittadinanza, detta turnazione, potrà essere effettuata con ordinanza sindacale.

Il provvedimento che disciplina gli orari di esercizio dell'attività di barbiere ed acconciatore regola anche le modalità per comunicare gli eventuali periodi di chiusura o sospensione per ferie o altri motivi.

Art. 15 - SANZIONI

Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere in tutti i locali ove si svolgono le attività di cui all'art.1.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 17 agosto 2005 n.174 chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla medesima legge, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5000 Euro, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni

Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento comunale sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/00 con una sanzione compresa tra un minimo di €. 25, 00 ed un massimo di €. 500,00 (pagamento in misura ridotta di €. 50,00).

In caso di reiterate violazioni alle norme del presente Regolamento, il Sindaco, in aggiunta alla sanzione amministrativa di cui sopra, può disporre la chiusura temporanea dell'esercizio per un minimo di tre giorni e fino ad un massimo di novanta giorni.

Nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata, il Sindaco, oltre alla sanzione amministrativa, dispone l'immediata cessazione dell'attività, eseguibile anche coattivamente, dandone comunicazione alla Commissione provinciale per l'Artigianato.

Art. 16 – VIGILANZA

I funzionari del settore Attività produttive, il Corpo di Polizia Municipale ed il personale di ispezione della ASL possono per gli opportuni controlli, accedere nei locali in cui si svolgono attività previste dal presente regolamento.

Art. 17 – ATTIVITA' UNISEX

Gli esercenti già in possesso di titolo autorizzativo per l'attività professionale in forma unisex alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno la facoltà di continuare ad esercitare l'attività stessa nella medesima forma.

Gli esercenti attività di barbiere ed acconciatore per uomo o donna che alla data di entrata in vigore del regolamento n. 92 del 29.09.1994 erano sprovvisti di servizi igienici e non intendevano svolgere attività UNISEX hanno diritto a mantenere l'autorizzazione ad esercitare.

Le nuove attività unisex, sono vincolate, dal rispetto delle norme igienico - sanitarie stabilite dall'art. 6 del presente regolamento.